



# LA SVALUTAZIONE E LE PERDITE SU CREDITI NELLA DISCIPLINA FISCALE DEL TUIR

DOTT. FABRIZIO RICCI, STC – STUDIO TRIBUTARIO CRISTOFORI

LIVE-WEBINAR



# ASPETTI CONTABILI

# Svalutazione – Aspetti contabili

**Art. 2426, comma 1, n.8), del Codice civile**

*“**i crediti** e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale **e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo”**”.*

# Svalutazione – Aspetti contabili

## OIC 15, §50 – Valutazione successiva alla rilevazione iniziale

*“Il procedimento per determinare, successivamente alla rilevazione iniziale, il valore dei crediti valutati al costo ammortizzato da iscrivere in bilancio è il seguente:*

- a) determinare l’ammontare degli interessi calcolati con il criterio del tasso di interesse effettivo sul valore contabile del credito all’inizio dell’esercizio, o alla più recente data di rilevazione iniziale;*
- b) aggiungere l’ammontare degli interessi così ottenuto al precedente valore contabile del credito;*
- c) sottrarre gli incassi per interessi e capitale intervenuti nel periodo;*
- d) sottrarre le svalutazioni al valore di presumibile realizzo e le perdite su crediti”.*

# Svalutazione – Aspetti contabili

## OIC 15, §56 – Valutazione successiva alla rilevazione iniziale

Qualora l'estensore del bilancio si avvalga della facoltà di non applicare il “costo ammortizzato” *“la valutazione successiva del credito è effettuata al valore nominale, più gli interessi calcolati al tasso di interesse nominale, dedotti gli incassi ricevuti per capitale e interessi e al netto delle svalutazioni stimate e delle perdite su crediti contabilizzate per adeguare il credito al valore di presumibile realizzo”*.

# Svalutazione – Aspetti contabili

## OIC 15, §59 – Valutazione successiva alla rilevazione iniziale

*“I crediti sono rappresentati in bilancio al netto del fondo svalutazione crediti. Un credito deve essere svalutato nell’esercizio in cui si ritiene probabile che il credito abbia perso valore”.*

# Svalutazione – Aspetti contabili

## OIC 15, §60 – Valutazione successiva alla rilevazione iniziale

“Al fine di stimare il fondo svalutazione crediti una società deve valutare se sussistano degli indicatori che facciano ritenere probabile che un credito abbia perso valore. Di seguito si riportano alcuni esempi di tali indicatori:

- significative difficoltà finanziarie del debitore;
- una violazione del contratto, quale un inadempimento o un mancato pagamento degli interessi o del capitale;
- il creditore, per ragioni economiche o legali relative alla difficoltà finanziaria del debitore, estende a quest’ultimo una concessione che il creditore non avrebbe altrimenti preso in considerazione;
- sussiste la probabilità che il debitore dichiari fallimento o attivi altre procedure di ristrutturazione finanziaria;
- dati osservabili che indichino l’esistenza di una diminuzione sensibile nei futuri flussi finanziari stimati per un credito, ivi incluso, condizioni economiche nazionali o locali sfavorevoli o cambiamenti sfavorevoli nelle condizioni economiche del settore economico di appartenenza del debitore”.

# Svalutazione – Aspetti contabili

## OIC 15, §61 – Valutazione successiva alla rilevazione iniziale

“La verifica dell’esistenza degli indicatori di perdita di valore varia a seconda della composizione delle voci dei crediti. **Tale verifica è effettuata per ogni singolo credito in presenza di un numero limitato di crediti.**

**Se invece i crediti sono numerosi e individualmente non significativi, tale verifica può essere effettuata a livello di portafoglio crediti** secondo le regole del paragrafo 62.

*Nel caso in cui i crediti sono numerosi, ma alcuni di questi sono individualmente significativi, la verifica dell’esistenza degli indicatori di perdita di valore è effettuata a livello di singolo credito per i crediti individualmente significativi, mentre può essere effettuata a livello di portafoglio per i restanti crediti”.*



# Svalutazione – Aspetti contabili

## OIC 15, §62 – Valutazione successiva alla rilevazione iniziale

*“Se la stima del fondo svalutazione crediti avviene a livello di portafoglio, i crediti sono raggruppati sulla base di caratteristiche di rischio di credito simili che sono indicative della capacità dei debitori di corrispondere tutti gli importi dovuti secondo le condizioni contrattuali (per esempio, settore economico di appartenenza dei debitori, area geografica, presenza di garanzie, classi di scaduto, ecc.). In questi casi, alle suddette classi di crediti si possono applicare formule per la determinazione delle riduzioni di valore (ad esempio, una percentuale dei crediti rappresentativa delle perdite medie storicamente rilevate, eventualmente corretta per tenere conto della congiuntura corrente)”*.

# Svalutazione – Aspetti contabili

## OIC 15, §25 – Valutazione successiva alla rilevazione iniziale

L'importo dell'eventuale svalutazione o ripristino di valore debbono essere rilevati:

1. “Nella voce **B10d) del conto economico** “svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide”, si classificano le svalutazioni dei **crediti iscritti nell'attivo circolante**”;
2. “Nella voce **D19b) del conto economico** “svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni”, si classificano le svalutazioni di **crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie**”;
3. “Nella voce **A5 del conto economico** “altri ricavi e proventi” si classificano gli **storni di precedenti svalutazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante**, quando le cause che le hanno generate vengono meno”;
4. “Nella voce **D18b) del conto economico** “rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni” si classificano gli **storni di precedenti svalutazioni di crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie**, quando le cause che le hanno generate vengono meno”.

# Svalutazione – Aspetti contabili

## OIC 15, §65 – Valutazione successiva alla rilevazione iniziale

“Il fondo svalutazione crediti accantonato alla fine dell’esercizio è utilizzato negli esercizi successivi a copertura di perdite realizzate sui crediti”.

# Cancellazione dei crediti – Aspetti contabili

## OIC 15, §71-72

“La società cancella il credito dal bilancio quando:

- a) i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono (parzialmente o totalmente); oppure
- b) la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito”.

“I diritti contrattuali si estinguono per pagamento, prescrizione, transazione, rinuncia al credito, rettifiche di fatturazione e ogni altro evento che fa venire meno il diritto ad esigere determinati ammontari di disponibilità liquide, o beni/servizi di valore equivalente, da clienti o da altri soggetti”.

# Cancellazione dei crediti – Aspetti contabili

## OIC 15, §73-74 – Valutazione successiva alla rilevazione iniziale

*“Ai fini della valutazione del trasferimento dei rischi si tiene conto di tutte le clausole contrattuali, quali – a titolo meramente esemplificativo – gli obblighi di riacquisto al verificarsi di certi eventi o l’esistenza di commissioni, di franchigie e di penali dovute per il mancato pagamento”.*

*“Quando il credito è cancellato dal bilancio a seguito di un’operazione di cessione che comporta il trasferimento sostanziale di tutti i rischi, la differenza tra corrispettivo e valore contabile del credito al momento della cessione è rilevata come perdita su crediti da iscriversi alla voce B14 del conto economico, salvo che il contratto non consenta di individuare componenti economiche di diversa natura, anche finanziaria”.*

# Cancellazione dei crediti – Aspetti contabili

## OIC 15, §75-76 – Valutazione successiva alla rilevazione iniziale

*“Quando la cessione del credito non comporta la sua cancellazione dal bilancio perché la società non ha trasferito sostanzialmente tutti i rischi, il credito che rimane iscritto in bilancio è assoggettato alle regole generali di valutazione previste da questo principio.*

*Nel caso di anticipazione di una parte del corrispettivo pattuito da parte del cessionario, in contropartita dell'anticipazione ricevuta si iscrive un debito di natura finanziaria”.*

*“Nelle cessioni che non comportano la cancellazione del credito dal bilancio, i costi dell'operazione sono, di norma, riflessi in interessi e commissioni da corrispondere al cessionario che trovano separata rilevazione nel conto economico in base alla loro natura”.*

# Cancellazione dei crediti – Aspetti contabili

## OIC 15 - Appendice A

L'OIC 15 fornisce, inoltre, **un'elencazione** – meramente esemplificativa e, quindi, non esaustiva – **di talune circostanze che comportano la cancellazione del credito dal bilancio:**

- *forfaiting*;
- *datio in solutum*;
- conferimento del credito;
- cessione del credito, compreso factoring con cessione pro-soluto con trasferimento sostanziale dei rischi e benefici riferibili al credito;
- cartolarizzazione con trasferimento sostanziale dei rischi e benefici riferibili al credito;

# Cancellazione dei crediti – Aspetti contabili

## OIC 15 - Appendice A

nonché di **circostanze che, invece, comportano il mantenimento del credito in bilancio:**

- mandato all'incasso, compreso il mandato all'incasso conferito a società di *factoring* e ricevute bancarie;
- cambiali girate all'incasso;
- pegno;
- cessione a scopo di garanzia;
- sconto, cessioni pro-solvendo e cessioni pro-soluto mediante le quali non si trasferiscono sostanzialmente i rischi e benefici riferibili al credito;
- cartolarizzazioni mediante le quali non si trasferiscono sostanzialmente i rischi e benefici riferibili al credito.





# DISCIPLINA FISCALE

# La disciplina delle perdite su crediti

## Art. 106, comma 1, del TUIR

*“Le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell'articolo 85, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi. Nel computo del limite si tiene conto anche di accantonamenti per rischi su crediti. La deduzione non è più ammessa quando l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio”.*

- ❖ voce B10d) del conto economico
- ❖ valore del credito costo ammortizzato
- ❖ crediti rilevanti

# La disciplina delle perdite su crediti

## Art. 106, comma 2, del TUIR

*“Le perdite sui crediti di cui al comma 1, determinate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi, sono deducibili a norma dell'articolo 101, limitatamente alla parte che eccede l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi. Se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti eccede il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso”.*

# La disciplina delle perdite su crediti

## Art. 101, comma 5, del TUIR

[modificato dall'art. 13, comma 1, D.Lgs. n.147/2015]

*“Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti, diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell'articolo 106, sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o è assoggettato a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni [...]”.*

# La disciplina delle perdite su crediti

## Art. 101, comma 5, del TUIR

[modificato dall'art. 13, comma 1, D.Lgs. n.147/2015]

“[...] Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi o, per le procedure estere equivalenti, dalla data di ammissione ovvero, per i predetti piani attestati, dalla data di iscrizione nel registro delle imprese [...]”.

# La disciplina delle perdite su crediti

## Art. 101, comma 5, del TUIR

[modificato dall'art. 13, comma 1, D.Lgs. n.147/2015]

“[...] **Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento** del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese. **Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili**”.

# Perdite su crediti di modesta entità

- ❖ **Valore nominale o di acquisto**
  - ❖ Non rilevano svalutazioni
  - ❖ Al netto di importi incassati
  - ❖ Rileva l'IVA
  - ❖ Singolo credito
- ❖ **Nel caso di svalutazioni effettuate “per masse” la perdita su crediti deve essere integralmente imputata all'intero ammontare delle svalutazioni operate”**
- ❖ **il fondo fiscale deve essere utilizzato preliminarmente al verificarsi di perdite su crediti che presentano i requisiti di deducibilità;**
- ❖ **Deducibilità in caso di sussistenza di entrambi i seguenti requisiti:**
  - ❖ **Imputazione a conto economico**
  - ❖ **Elementi certi e precisi (decorrenza 6 mesi)**

# Perdite su crediti di modesta entità

## Art. 13, comma 3, del D.Lgs. n.147/2015

“L’articolo 101, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, [...] **si interpreta nel senso che le svalutazioni contabili dei crediti di modesta entità e di quelli vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a procedure concorsuali** o a procedure estere equivalenti ovvero abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano attestato di risanamento, deducibili a decorrere dai periodi di imposta in cui sussistono elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale ed eventualmente non dedotte in tali periodi, **sono deducibili nell’esercizio in cui si provvede alla cancellazione del credito dal bilancio in applicazione dei principi contabili**”.



## Perdite su crediti di modesta entità

Prima della norma interpretativa → nel caso in cui l'imputazione a bilancio della perdita di minicrediti fosse già avvenuta a titolo di svalutazione prima del verificarsi del presupposto fiscale – apertura delle procedure (para) concorsuali in un caso, decorso dei sei mesi nell'altro caso – la deduzione dovesse essere obbligatoriamente effettuata nel momento in cui si verificava il presupposto fiscale, senza possibilità di differire ulteriormente la deduzione = criticità notevole per le imprese che gestiscono per masse un numero elevato di crediti soprattutto quelli di modesta entità, posto che le informazioni necessarie per verificare la sussistenza o meno degli elementi certi e precisi – soglia quantitativa e, soprattutto, decorso del termine temporale dei sei mesi – non sempre si rendono tempestivamente disponibili

# Perdite su crediti di modesta entità

Nonostante l'intervento della predetta norma di interpretazione autentica in dottrina permangono dubbi non di poco conto:

- ❖ secondo alcuni la citata disposizione di interpretazione autentica si limiterebbe a riconoscere ai contribuenti la possibilità di dedurre le perdite relative a crediti già svalutati non solo nel momento in cui si verificava la condizione fiscale – apertura delle procedure (para) concorsuali in un caso o decorso dei sei mesi per i c.d. mini crediti – bensì anche nel diverso periodo d'imposta in cui il credito è cancellato dal bilancio. In altri termini, secondo i sostenitori di questa tesi, le imprese potrebbero scegliere in quale, di questi due periodi d'imposta, dedurre la perdita (in tal senso sembrerebbe deporre il tenore letterale della norma);
- ❖ secondo altri, invece, la citata norma di interpretazione autentica consentirebbe alle imprese di dedurre le perdite in esame in uno qualsiasi dei periodi d'imposta che ricadono nel lasso temporale intercorrente tra la maturazione dei presupposti fiscali e la cancellazione del credito

(Circolare Assonime n.20/2021).

## Perdite su crediti di modesta entità

Con la **risposta n. 342 del 13 maggio 2021** qui in commento l'Agenzia parrebbe aderire alla seconda e più favorevole per le imprese soluzione interpretativa. In particolare, l'Agenzia osserva che *“a seguito della citata norma di interpretazione autentica [rectius l'art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 147/2015] compete all'impresa creditrice la scelta circa l'esercizio in cui portare in deduzione la relativa perdita e la determinazione del rispettivo ammontare, una volta soddisfatti i requisiti minimi richiesti per ammetterne la rilevanza fiscale: in presenza di svalutazioni contabili analitiche o forfetarie, la deduzione del componente negativo divenuto fiscalmente rilevante non opera in modo automatico, ma è dunque rimessa all'impresa creditrice con l'unico limite rappresentato dal periodo d'imposta nel corso del quale il credito viene cancellato dal bilancio”*.

(Circolare Assonime n.20/2021).

# La disciplina delle perdite su crediti

## Art. 101, comma 5-bis, del TUIR

[introdotto dall'art. 13, comma 1, D.Lgs. n.147/2015]

*“Per i crediti di modesta entità e per quelli vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a procedure concorsuali o a procedure estere equivalenti ovvero abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano attestato di risanamento, la deduzione della perdita su crediti è ammessa, ai sensi del comma 5, nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta imputazione avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, ai sensi del predetto comma, sussistono gli elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale, sempreché l'imputazione non avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio”*

# Perdite su crediti di modesta entità

Il comma 5-bis prevede che nel lasso temporale intercorrente tra il momento in cui si verificano gli elementi certi e precisi previsti dal legislatore e quello in cui, in base a corretti principi contabili, il credito deve essere cancellato dal bilancio, i contribuenti possono imputare e dedurre la perdita su crediti senza alcun ulteriore onere documentale o giustificazione.

# Perdite su crediti vantati nei confronti di un debitore assoggettato a procedura concorsuale

- ❖ **la perdita deducibile corrisponda a quella stimata dal redattore di bilancio e, quindi, non investa necessariamente l'intero importo del credito**
- ❖ **il riconoscimento di una perdita integrale del credito sarebbe improprio nel contesto di quelle procedure, contemplate dalla norma, che sono volte alla prosecuzione dell'attività imprenditoriale del soggetto in crisi**
- ❖ **la valutazione dell'entità della perdita non può consistere in un processo arbitrario del redattore di bilancio ma deve rispondere ad un razionale e documentato processo di valutazione conforme ai criteri dettati dai principi contabili adottati**

# Perdite su crediti cancellati dal bilancio in applicazione dei principi contabili.

- ❖ perdita  $\leq$  costi di riscossione
- ❖ atto formale di remissione o di rinuncia al credito possa essere riconosciuta solo se la stessa risulti inerente all'attività d'impresa (e non appaia quindi come una liberalità). Tale inerenza può ritenersi verificata, in linea di principio, se sono dimostrate le ragioni di inconsistenza patrimoniale del debitore o di inopportunità delle azioni esecutive;
- ❖ in sede di attività di controllo, potrà essere dimostrata la non economicità delle operazioni dell'imprenditore da cui è scaturita la rilevazione della perdita, qualora la vicenda dissimuli un atto di liberalità

# Perdite su crediti derivanti da elementi certi e precisi


- ❖ «Svuotata» dall'estensione dell'ipotesi di cancellazione anche ai soggetti OIC adoperati
- ❖ la “definitività” della perdita può essere verificata solo in presenza di una situazione oggettiva di insolvenza non temporanea del debitore, riscontrabile qualora la situazione di illiquidità finanziaria ed incapacienza patrimoniale del debitore sia tale da fare escludere la possibilità di un futuro soddisfacimento della posizione creditoria:
  - ❖ decreto accertante lo stato di fuga, di latitanza o di irreperibilità del debitore;
  - ❖ denuncia di furto d'identità da parte del debitore
  - ❖ possono considerarsi come sufficienti elementi di prova ai fini della deducibilità della perdita, tutti i documenti attestanti l'esito negativo di azioni esecutive attivate dal creditore (ad esempio, il verbale di pignoramento negativo), sempre che l'infruttuosità delle stesse risulti anche sulla base di una valutazione complessiva della situazione economica e patrimoniale del debitore, assoluta e definitiva
  - ❖ possono essere tenute in considerazione le lettere di legali incaricati della riscossione del credito (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 3862 del 16 marzo 2001) o le relazioni negative rilasciate dalle agenzie di recupero crediti



# Perdite su crediti il cui diritto alla riscossione è prescritto

Resta, tuttavia, salvo il potere dell'Amministrazione finanziaria di contestare che all'inerzia del creditore abbia corrisposto una condotta a contenuto sostanzialmente liberale, come tale inidonea a legittimare la deducibilità sul piano fiscale, per carenza del necessario vincolo di inerenza che, in tali circostanze, deve essere declinato in termini di inevitabilità.

**PERDITE SU CREDITI: SCHEMATIZZAZIONE PER “MASSE SEPARATE”**





# IL RECUPERO DELL'IVA RELATIVA A CREDITI NON RISCOSSI NELLE PROCEDURE CONCORSUALI

# Ambito temporale di applicazione delle modifiche

**Art. 18, comma 2, del D.L. 25/5/2021, n.73**

***“Le disposizioni di cui all’articolo 26, comma 3-bis, lettera a), e comma 5, secondo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal comma 1 si applicano alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021 compreso”.***

# Ipotesi di emissione della nota di variazione

**Art. 26, comma 2, del D.P.R. 26/10/1972, n.633**

“~~Se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’articolo 19 l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’articolo 25”.~~

Comma modificato dall’art. 18, comma 1, del D.L. 25/5/2021, n.73

# Ulteriori ipotesi di emissione della nota di variazione

Art. 26, comma 3-bis, del D.P.R. 26/10/1972, n.633

*“La disposizione di cui al comma 2 **si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo**, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:*

*a) **a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti** di cui all'articolo 182-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, **o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato** ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;*

*b) **a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose**”.*

Comma inserito dall'art. 18, comma 2, del D.L. 25/5/2021, n.73

# Ulteriori ipotesi di emissione della nota di variazione

**Art. 26, comma 10-bis, del D.P.R. 26/10/1972, n.633**

*“Ai fini del comma 3-bis, lettera a), il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi”.*

Comma inserito dall'art. 18, comma 2, del D.L. 25/5/2021, n.73

# Registrazione della nota di variazione

## Art. 26, comma 5, del D.P.R. 26/10/1972, n.633

*“Ove il cedente o prestatore si avvalga della facoltà di cui al comma 2, il cessionario o committente, che abbia già registrato l’operazione ai sensi dell’articolo 25, deve in tal caso registrare la variazione a norma dell’articolo 23 o dell’articolo 24, nei limiti della detrazione operata, salvo il suo diritto alla restituzione dell’importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa. L’obbligo di cui al primo periodo non si applica nel caso di procedure concorsuali di cui al comma 3-bis, lettera a)”.*

Comma modificato dall’art. 18, comma 2, del D.L. 25/5/2021, n.73



# Eventuale pagamento intervenuto successivamente

**Art. 26, comma 5-bis, del D.P.R. 26/10/1972, n.633**

*“Nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma 3-bis, il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, si applica la disposizione di cui al comma 1. In tal caso, il cessionario o committente che abbia assolto all’obbligo di cui al comma 5 ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’articolo 19 l’imposta corrispondente alla variazione in aumento”.*

Comma inserito dall’art. 18, comma 2, del D.L. 25/5/2021, n.73

# Rettifica sui registri

## **Art. 26, comma 8, del D.P.R. 26/10/1972, n.633**

*“Le variazioni di cui ai commi 2, 3, 3-bis e 5 e quelle per errori di registrazione di cui al comma 7 possono essere effettuate dal cedente o prestatore del servizio e dal cessionario o committente anche mediante apposite annotazioni in rettifica rispettivamente sui registri di cui agli articoli 23 e 24 e sul registro di cui all’articolo 25”.*

Comma modificato dall’art. 18, comma 2, del D.L. 25/5/2021, n.73

# Procedura esecutiva individuale infruttuosa

**Art. 26, comma 12, del D.P.R. 26/10/1972, n.633**

*“~~Ai fini del comma 2~~ Ai fini del comma 3-bis, lettera b) una procedura esecutiva individuale si considera in ogni caso infruttuosa:*

*a) nell'ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare;*

*b) nell'ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l'impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità;*

*c) nell'ipotesi in cui, dopo che per tre volte l'asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità”.*

Comma modificato dall'art. 18, comma 2, del D.L. 25/5/2021, n.73

# Chiarimenti – Preventiva insinuazione al passivo

**Circolare n.20/E del 27/12/2021**

*“[...] si ritiene che l’emissione della nota di variazione in diminuzione (a decorrere dalla data di avvio della procedura concorsuale) e, conseguentemente, la detrazione dell’imposta non incassata, non risulti preclusa al cedente/prestatore (creditore) che non abbia effettuato l’insinuazione al passivo del credito corrispondente.”*

*Deve, quindi, intendersi superata la posizione assunta in proposito con precedenti documenti di prassi, secondo cui la nota di variazione in diminuzione è emessa in subordine alla “necessaria partecipazione del creditore al concorso””.*

# Chiarimenti – Termine per la detrazione dell'imposta

## Circolare n.20/E del 27/12/2021

“[...] Come già chiarito con alcune risposte a istanze di interpello (cfr. la n. 192 e la n. 119 pubblicate, rispettivamente, il 24 giugno 2020 e il 17 febbraio 2021 nell'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle entrate), a parziale modifica e integrazione di quanto già chiarito con la circolare n. 1/E del 2018 (cfr. paragrafo 1.5), i principi sopra richiamati si applicano anche con riferimento alla detrazione dell'IVA relativa alla nota di variazione in diminuzione, **nel senso che emessa tempestivamente detta nota - entro il termine di presentazione ordinario della dichiarazione annuale IVA relativa all'anno in cui si sono verificati i presupposti per operare la variazione in diminuzione - "l'imposta detratta confluirà nella relativa liquidazione periodica o, al più tardi, nella dichiarazione annuale IVA di riferimento"**. Rileva, in altre parole, ai fini della detrazione, anche il momento di emissione della nota di variazione, che rappresenta il presupposto formale necessario per l'esercizio concreto del diritto [...]”.

# Chiarimenti – Termine per la detrazione dell'imposta

## Circolare n.20/E del 27/12/2021

*“[...] Volendo esemplificare, se il presupposto per operare la variazione in diminuzione si verifica nel periodo d'imposta 2021, la nota di variazione può essere emessa, al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno 2021, vale a dire entro il 30 aprile 2022. **Se la nota è emessa nel periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 2022, la detrazione può essere operata nell'ambito della liquidazione periodica IVA relativa al mese o trimestre in cui la nota viene emessa, ovvero direttamente in sede di dichiarazione annuale relativa all'anno 2022 (da presentare entro il 30 aprile 2023) [...]**”.*

# Chiarimenti – Variazione sia per l'imponibile che per l'imposta

## Circolare Assonime n.10/E del 15/3/2021

“[...] Per completezza, ricordiamo che, come da noi già riportato nella nostra circolare n. 48 del 2000, e dall’Agenzia,<sup>22</sup> la variazione in diminuzione deve essere operata sia con riferimento all'imponibile che con riferimento all'imposta. Pertanto, la somma non percepita, oggetto di variazione, deve essere ripartita proporzionalmente tra imponibile ed imposta (secondo le aliquote IVA di riferimento delle operazioni originarie). Quanto sopra si applica sia con riferimento alle procedure avviate dal 26 maggio 2021, che per quelle avviate precedentemente a tale data [...]”.